

OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE

PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA

PROTOCOLLO PER IL PROCEDIMENTO

PER CONVALIDA DI SFRATTO

aggiornamento 2017

Preambolo

La materia locatizia, assieme alle esecuzioni e al diritto processuale, ha costituito il nucleo originario dal quale è scaturita l'esperienza dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna, avviatasi nel 1994 sotto la felice denominazione di "Prassi Comune".

Ormai a distanza di vent'anni dall'avvio di quel laboratorio, la materia locatizia ha nuovamente fornito l'occasione di un momento di riflessione collettiva e condivisione, per alleviare le gravi difficoltà che accomunano il settore giustizia e l'economia del Paese.

A seguito della sottoscrizione in data 8 marzo 2017 del nuovo Protocollo promosso dalla Prefettura di Bologna recante le misure di intervento per la riduzione del disagio abitativo, che ha visto il coinvolgimento attivo di un numero ancora più elevato di soggetti istituzionali e del settore, l'Osservatorio ravvisa l'opportunità di rendere noti, nel contesto del presente rinnovato Protocollo, con le modifiche conseguenti a quelle del Protocollo prefettizio e alle esigenze manifestatesi in sede applicativa negli ormai quattro anni di vigenza, i principali orientamenti giurisprudenziali che attualmente il Tribunale ritiene di dover seguire su questioni processuali nella fase sommaria dei procedimenti di locazione, allo scopo di poter concentrare l'attenzione sulla delicatezza dei temi oggetto di controversia, offrendo nel contempo alle parti un contesto di chiarezza e di generale intellegibilità operativa.

1. Ambito di applicazione

Il procedimento di convalida di sfratto può avere luogo solo in relazione a contratto di locazione, del quale è necessaria la produzione con prova della relativa registrazione. Nel caso di titolo diverso (per es. locazione finanziaria, affitto di azienda, godimento di alloggio di cooperative o della Società Mutua per il Risanamento), il giudice dichiarerà l'inammissibilità del procedimento provvedendo sulle spese.

2. Legittimazione

La legittimazione attiva spetta anche solo a uno dei comproprietari dell'immobile locato, mentre sono litisconsorti necessari tutti i conduttori, salva prova scritta che il contratto di locazione sia risolto per uno di loro.

In caso di cessione del contratto di locazione ex art. 36 della legge n. 392/1978, la legittimazione passiva spetta al solo cessionario in relazione sia alla richiesta di convalida che alla richiesta di decreto ingiuntivo (cfr. successivo art. 16).

3. Giorno di udienza

I procedimenti di convalida vengono trattati solo di lunedì dinanzi ai giudici di volta in volta di turno. In caso di citazione per giorno diverso, sarà ordinata la rinnovazione della citazione.

4. Luogo di notifica dell'atto introduttivo

L'elezione di domicilio contenuta nel contratto è valida solo se si tratta dell'immobile locato destinato ad abitazione principale del conduttore.

La notifica non andata a buon fine presso il luogo di residenza può essere eseguita presso l'immobile locato se destinato ad abitazione principale quale presumibile domicilio o dimora del conduttore.

5. Notifica dell'intimazione ex art. 143 c.p.c.

È incompatibile con il procedimento di convalida la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c.; in tale ipotesi il giudice dichiara inammissibile il procedimento e sarà necessario riproporre la domanda ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c.

6. Notifica dell'intimazione ex art. 140 c.p.c.

La notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. è compatibile con il procedimento di convalida solo quando il destinatario è una persona fisica, anche quale legale rappresentante di persona giuridica; se l'avviso del deposito dell'atto non viene poi ritirato, è opportuna la produzione di certificato di residenza.

7. Notifica dell'intimazione alle persone giuridiche

Sono invalide le notificazioni alle persone giuridiche effettuate presso la loro sede ai sensi dell'art. 140 c.p.c. nonché effettuate a mezzo posta se perfezionatesi per compiuta giacenza ex art. 8 della legge n. 890/1982. Sono invece valide le notificazioni così effettuate nei confronti della persona fisica, legale rappresentante dell'ente.

7 bis. Notifica a mezzo PEC

La modalità di notifica a mezzo PEC dell'atto di intimazione è compatibile con il procedimento di convalida in quanto è parificabile alla notifica a mani proprie, in particolare con riferimento alla notifica a società in persona del legale rappresentante.

Per quanto riguarda la relativa prova, non essendo il giudice della convalida in grado di visualizzare tramite Consolle la prova della notifica telematica, è necessario che il difensore fornisca la prova alternativa cartacea dell'avvenuta notifica ai sensi dell'art. 9 co. 1 bis della legge n. 53/1994, estraendo copia cartacea dei seguenti documenti attestanti la notifica tramite PEC effettuata: 1) messaggio di PEC con indicazione nell'oggetto della dicitura "notificazione ai sensi della legge n. 53/1994; 2) tutti gli allegati al messaggio PEC; 3) la ricevuta di accettazione; 4) la ricevuta di

avvenuta consegna; e attestando la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte le copie:
cfr. modulo allegato (n. 1).

Quanto sopra non esonera la parte intimante dal depositare la prova telematica della notifica a mezzo PEC ai sensi dell'art. 9 co. 1 della legge n. 53/1994.

8. Avviso ex art. 660 c.p.c.

L'adempimento ex art. 660 c.p.c. è imprescindibile.

È sufficiente l'attestazione dell'ufficiale giudiziario di avere effettuato l'avviso.

Nella notifica a mezzo posta ex art. 7 della legge n. 890/1982 è sufficiente l'avviso ex art. 660 c.p.c., risultando superfluo l'invio della CAN di cui al comma 6 dell'art. 7 cit.

9. Notifica di citazione per udienza nel periodo feriale

In caso di udienza nel periodo di sospensione feriale, il giudice valuterà la sussistenza di elementi che inducano a ordinare la rinnovazione della citazione ex art. 663 co. 1 ultima parte c.p.c.

10. Rinnovazione della citazione

In caso di ordine di rinnovazione della citazione, si ritiene idonea al raggiungimento dello scopo la notifica della precedente citazione unitamente a copia autentica del verbale di udienza.

11. Iscrizione a ruolo

È opportuna, per la migliore organizzazione delle udienze, l'iscrizione a ruolo della causa almeno entro il **giovedì** precedente l'udienza, **in quanto l'elenco di cui al successivo art. 19 viene redatto nella giornata di venerdì.**

In caso di iscrizione a ruolo effettuata il giorno dell'udienza oltre le ore 9, nell'ipotesi di mancata comparizione dell'intimato verrà ordinata la rinnovazione della citazione.

11 bis. Iscrizione a ruolo e costituzione in giudizio telematiche

Nei casi in cui l'iscrizione a ruolo della parte intimante e/o la costituzione in giudizio della parte intimata avvengano telematicamente è necessario, non essendo il giudice della convalida in grado di provvedere alla visualizzazione tramite Consolle, che i difensori si presentino in udienza con la copia dei documenti, nonché, per l'ipotesi di costituzione in giudizio, con la copia della comparsa di costituzione.

12. Comparizione dell'intimato

L'intimato non comparso personalmente può essere rappresentato da un difensore munito di mero mandato scritto professionale o da persona, da identificarsi in udienza, munita del potere di rappresentarlo in virtù di procura anche non notarile scritta accompagnata da fotocopia del documento di identità dell'intimato; in mancanza di tale documentazione, potrà disporsi breve rinvio per la sua produzione o per la comparizione dell'intimato.

13. Rinvio fatti salvi i diritti di prima udienza

Può essere disposto rinvio dell'udienza su richiesta congiunta delle parti, o dell'attore in caso di mancata comparizione dell'intimato, salvi i diritti di prima udienza e dunque fermo il diritto dell'intimato di opporsi alla convalida o chiedere il termine di grazia all'udienza di rinvio.

14. Sanatoria della morosità nelle locazioni ad uso abitativo

In caso di pagamento delle somme indicate in citazione successivamente alla notificazione della citazione e anteriormente all'udienza, non esteso tuttavia alle spese legali, il giudice, non persistendo la morosità, non disporrà la convalida ma, se richiesto, dichiarerà cessata la materia del contendere e condannerà l'intimato al pagamento delle spese processuali con ordinanza avente valore di sentenza.

Il termine di grazia ex art. 55 della legge n. 392/1978, concedibile anche in virtù della mera esposizione delle ragioni di difficoltà di parte intimata, verrà concesso per sanare la morosità che, per canoni e oneri accessori, interessi e spese legali, sarà maturata sino alla scadenza del termine medesimo.

In caso di sanatoria, non potrà pronunciarsi convalida in ragione di morosità maturata successivamente alla scadenza del termine ex art. 55 della legge n. 392/1978.

Se nel contratto è previsto il pagamento anticipato del canone senza indicazione del giorno di scadenza, il pagamento va inteso da effettuarsi entro il primo giorno del mese.

L'intimato, anche nel caso in cui contesti la morosità, potrà chiedere preliminarmente il termine di grazia al solo fine di evitare il provvedimento di rilascio, con riserva di ripetizione in altro giudizio delle somme versate. Non potrà invece avanzare richiesta di termine ex art. 55 della legge n. 392/1978 in via subordinata e condizionata all'accertamento dell'inesistenza in tutto o in parte del suo debito.

15. Sanatoria entro l'udienza della morosità indicata in citazione per le locazioni non abitative

Se il debitore sana la morosità indicata in citazione entro la prima udienza, il giudice non convalida lo sfratto e, se richiesto, dispone il mutamento del rito per decidere sulla domanda di risoluzione del contratto e sulle spese di lite.

16. Emissione del decreto ingiuntivo ex art. 664 c.p.c.

Il difensore, se fa richiesta nell'atto di intimazione anche di emissione del decreto ingiuntivo, all'atto dell'iscrizione a ruolo deposita una ulteriore copia dell'atto di intimazione.

In questo caso dopo la convalida, se il difensore ha ribadito tale istanza, verrà emesso all'esito dell'udienza il richiesto decreto ingiuntivo, sulla base del modulo allegato (n. 2) al presente protocollo, per la morosità come maturata sino a quella data in relazione a canoni, oneri accessori ex art. 9 della legge n. 392/1978 e spese di registrazione, oltre che per i canoni a scadere.

L'ingiunzione può essere emessa solo nei confronti del conduttore e non anche dell'eventuale garante, né nel caso di cui all'art. 36 della legge n. 392/1978 nei confronti del cedente.

17. Spese processuali

In caso di licenza per finita locazione, le spese rimangono a carico dell'intimante.

Il valore della causa, ai fini della liquidazione delle spese, è quello di una annualità di canone, in caso di sfratto per finita locazione, mentre, in caso di sfratto per morosità, è l'ammontare del debito esposto nell'atto di intimazione.

In caso di emissione di decreto ingiuntivo, lo stesso conterrà la liquidazione unitaria delle spese relative all'intero procedimento speciale.

In caso di convalida senza emissione del decreto ingiuntivo, il relativo provvedimento conterrà la condanna dell'intimato al pagamento delle spese.

I difensori sono invitati a indicare in udienza l'esatto ammontare delle anticipazioni.

La liquidazione delle spese sarà effettuata sulla base del tariffario allegato (n. 3) al presente protocollo.

Riflessi sul procedimento per convalida dell'applicazione del Protocollo Prefettizio

18. Sanatoria agevolata della morosità

Premesso che il Tribunale di Bologna e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna hanno aderito all'allegato Protocollo d'intesa (n. 4), **sottoscritto in data 8 marzo 2017**, promosso dalla Prefettura, alla quale la Regione ha delegato **la gestione della sua quota del fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui al d.m. Infrastrutture e Trasporti del 30 marzo 2016 in attuazione della legge n. 124/2013**, il suddetto Protocollo prevede un contributo economico a fondo perduto per provvedere alla sanatoria di cui all'art. 55 della legge n. 392/1978.

Per consentire l'erogazione di tale contributo, alla prima udienza del procedimento di convalida viene verificata la sussistenza dei requisiti oggettivi per l'accesso al Protocollo Prefettizio di cui ai relativi articoli 3/5 e viene poi concesso, se la parte intimata lo chiede e la parte intimante è disponibile, un rinvio di un mese al fine di verificare in concreto la stipulazione dell'accordo tra locatore e conduttore di cui ai citati articoli 3/5 del Protocollo Prefettizio, qualora sussistano, oltre agli indicati requisiti oggettivi, anche i necessari requisiti soggettivi.

Alla successiva udienza, alla quale devono comparire sia parte intimante che parte intimata, le parti comunicano se l'accordo è stato stipulato; in tale caso, viene disposto un rinvio per verificare l'adempimento delle parti agli obblighi assunti al fine di provvedere, in caso di verifica positiva, all'estinzione del giudizio.

Nell'ipotesi, invece, in cui l'accordo non venga stipulato, viene concesso all'intimato comparso in udienza il termine di grazia residuo, ottenuto detraendo dal termine di giorni 90 il numero dei giorni trascorsi dalla prima udienza.

19. Disposizioni organizzative del procedimento di convalida

L'udienza per la trattazione dei procedimenti per convalida di sfratto, tenuta ogni lunedì nell'aula "Primo Zecchi" del Tribunale è così organizzata:

- alle ore 9 sono consegnati i fascicoli relativi ai procedimenti per convalida di sfratto aventi a oggetto locazioni a uso abitativo; l'elenco, redatto nella giornata del venerdì precedente dal personale del Comune di Bologna e affisso alla porta di accesso all'aula, è predisposto prevedendo in primo luogo le convalide di sfratto per morosità in cui sussistono i presupposti oggettivi del Protocollo Prefettizio; in secondo luogo le convalide di sfratto per morosità per cui non sussistono tali presupposti oggettivi; in terzo luogo le convalide delle locazioni abitative di sfratto o licenza per finita locazione;

- alle ore 11 sono consegnati i fascicoli relativi ai procedimenti per convalida di sfratto aventi a oggetto locazioni commerciali, prevedendo prima quelli per morosità e poi quelli per finita locazione;
- alle ore 12 sono fissati i rinvii, salvo che non riguardino la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione.

A seguito della sottoscrizione in data 2 maggio 2017 di una convenzione fra il Comune di Bologna e le associazioni degli inquilini SICET, SUNIA e UNIAT, un rappresentante di tali associazioni è presente all'udienza di convalida di supporto ai giudici nell'attività di smistamento dei fascicoli.

20. Misure alternative offerte dal Protocollo Prefettizio in sede di esecuzione del provvedimento di convalida

Il Protocollo Prefettizio prevede le misure alternative di cui ai suoi articoli 6, 7 e 8.

Allegati:

- 1) attestazione di conformità;
- 2) modulo per ingiunzione;
- 3) tariffario per liquidazione spese legali;
- 4) Protocollo Prefettizio **sottoscritto in data 8 marzo 2017**.

Bologna, 11 settembre 2017


il Presidente del Tribunale, dott. Francesco Caruso


il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli


Il Dirigente f.f. del Tribunale di Bologna, dott. Fausto Michele Gattuso

TRIBUNALE DI BOLOGNA 037000001201		
N. <u>2134</u>		
12 SET. 2017		
UOR	CC	RUO
Partizione	Macroattività	Attività
Partizione	Sottotasciolo	

ORDINE AVVOCATI BOLOGNA

DATA ARRIVO 12 SET. 2017

PROT. N. 8078

DATA PROT. 12 SET. 2017

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Io sottoscritto Adv.

nella mia qualità di difensore della parte

in forza di procura speciale alle liti, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 9, comma 1-bis e 6, comma 1, L.53/1994 e dall'art. 23, comma 1, D.Lgs. 82/2005,

attesto

la conformità all'originale telematico da cui è stata estratta della copia cartacea di:

- ☐ atto notificato, e segnatamente:
 - messaggio di PEC con indicazione nell'oggetto della dicitura "notificazione ai sensi della L.53/94";
 - tutti gli allegati al messaggio PEC;
- ☐ ricevuta di accettazione;
- ☐ ricevuta di avvenuta consegna)

Luogo, data

Firma

all. 2



TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA
II SEZIONE CIVILE

IL GIUDICE

Visto l'atto di intimazione di sfratto per morosità notificato da _____

a _____

in data _____ per l'udienza del _____

in relazione ad un contratto di locazione ad uso _____ sito in _____;

rilevato che alla suddetta udienza si è dato atto della persistenza della morosità;

atteso il separato provvedimento di convalida dell'intimazione di sfratto;

vista la richiesta dell'intimante di ingiunzione di pagamento;

visto l'art. 664 c.p.c.;

INGIUNGE

a _____

di pagare immediatamente a _____

la somma di _____ per canoni scaduti sino alla mensilità di _____ compresa, con gli interessi legali dalla scadenza di ciascuna mensilità al saldo oltre i successivi canoni che matureranno fino alla esecuzione dello sfratto, oltre a _____

e di rifondere a parte intimante le spese della presente procedura liquidate in € _____ per anticipazioni ed € _____ per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso, CPA e IVA come per legge.

Avverte l'intimato che nel termine di 40 giorni può proporre opposizione e che in mancanza di opposizione il decreto diventerà definitivo.

Dichiara il presente decreto esecutivo ex lege.

Bologna, _____

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE

Da predisporre a cura del difensore

Da compilare in udienza

OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI BOLOGNA

LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI NEI PROCEDIMENTI PER CONVALIDA DI SFATTO

SCAGLIONE	USO ABITATIVO		USO COMMERCIALE	
	CONVALIDA	CON INGIUNZIONE	CONVALIDA	CON INGIUNZIONE
0/1.100	€ 300,00	€ 400,00	€ 340,00	€ 440,00
1.101/3.500	€ 500,00	€ 600,00	€ 650,00	€ 750,00
3.500/5.200	€ 600,00	€ 700,00	€ 975,00	€ 1.100,00
5.201/8.000	€ 800,00	€ 900,00	€ 1.100,00	€ 1.250,00
8.001/15.000	€ 1.000,00	€ 1.200,00	€ 1.300,00	€ 1.500,00
15.001/26.000	€ 1.200,00	€ 1.400,00	€ 1.550,00	€ 1.750,00
oltre	da € 1.500,00	da € 1.700,00	da 2.000,00	da € 2.200,00

oltre anticipazioni, rimborso spese generali 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

Alcune osservazioni in relazione all'aggiornamento dei compensi, che in qualche caso variano in modo importante, rispetto al passato.

- I nuovi parametri prevedono tre scaglioni tariffari: 0/1100; 1100/5.200; 5.200/26.000, in luogo dei precedenti due scaglioni.
- È ragionevole definire parametri diversi per uso commerciale e uso abitativo per ragioni sia procedurali (ricorribilità alla sanatoria e al protocollo prefettizio), sia sostanziali (valore sociale del diritto all'abitazione).
- Si mantiene come criterio quello di applicare il valore medio dello scaglione tariffario nella fascia più alta riferita all'uso commerciale.
- Si ritiene di prendere a riferimento le sole fasi "di studio" e "introduttiva", e non quelle "istruttoria" e "decisionale", sia considerata la non coincidenza delle attività processuali di cui alle lettere a-b-c-d dell'art. 4 co. 5 D.M. 55/2014 con quelle dei procedimenti sommari ex artt. 657 e 658 c.p.c. in assenza di opposizione alla convalida, sia considerato il riferimento alla sola fase sommaria del procedimento di convalida contenuta nel Protocollo approvato dall'Osservatorio ai fini della liquidazione prevista dall'art. 17 del protocollo stesso.
- Occorre poi esplicitare sempre *oltre rimborso spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, anticipazioni, c.p.a. e i.v.a.*

all. 4

UFFICIO AVVOCATI BOLOGNA
ARRIVO 10.03.2017
C.N. 2375
CA PROT. 10.03.2017



Prefettura di Bologna
Ufficio Territoriale del Governo

Bologna, 9 marzo 2017

Rif.n. 218/2017/14.2/Gab.
All. n. 1

Alla Regione Emilia-Romagna – Bologna
Al Tribunale Ordinario di Bologna
Alla Città Metropolitana - Bologna
Al Comune di Bologna
Al Nuovo Circondario Imolese – Imola
Ai Comuni ad Alta Tensione Abitativa (di cui all'allegato elenco)
Ai Comuni ad Alto disagio abitativo (di cui all'allegato elenco)
All'ANCI Emilia-Romagna di Bologna
All'Ordine degli Avvocati di Bologna
Alle Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL di Bologna
Al Sindacato Inquilini Casa e Territorio di Bologna
Al Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari di Bologna
Alla Confederazione Nazionale Inquilini Associati di Bologna
All'Unione Nazionale Inquilini Ambiente Territorio di Bologna
All'Associazione Piccoli Proprietari Case – ASCOM di Bologna
All'Associazione Proprietari Immobiliari di Bologna
All'Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari di Bologna
A CONFABITARE di Bologna
All'Unione Piccoli Proprietari Immobiliari di Bologna
A UNIONCASA di Bologna

Oggetto: Misure di intervento per la riduzione del disagio abitativo nella provincia di Bologna.

Per il seguito di competenza si trasmette, in allegato, il testo del protocollo in oggetto, firmato in data 8 marzo 2017.

p. Il Capo di Gabinetto t.a.
Il Viceprefetto Aggiunto
(Sallusto)

Prefettura Bologna - Ufficio Gabinetto - Prot. Uscita N.0021348 del 10/03/2017



Prefettura di Bologna

Ufficio Territoriale del Governo

PROTOCOLLO D'INTESA PROMOSSO DALLA PREFETTURA DI BOLOGNA TRA TRIBUNALE DI BOLOGNA, CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA, COMUNI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA, REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA, SINDACATI ED ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DEI PROPRIETARI E DEGLI INQUILINI, RECANTE MISURE STRAORDINARIE DI INTERVENTO PER LA RIDUZIONE DEL DISAGIO ABITATIVO

Premesso che anche per l'anno 2016 nella provincia di Bologna permane alto il numero dei procedimenti di sfratto avviati e di quelli già definiti con convalida, con conseguenti disagi abitativi e tensioni sociali che rischiano di accrescersi ulteriormente;

Che un numero rilevante di procedure esecutive è riconducibile a casi di morosità del conduttore, determinata in misura notevole dalla perdita o diminuzione della capacità reddituale subita dalle famiglie in conseguenza diretta ed indiretta della perdurante crisi economica e dei relativi effetti sui redditi delle famiglie;

Preso atto che il Protocollo sottoscritto il 13 luglio 2011, anche in ragione dei risultati ottenuti, è stato aggiornato e modificato, anche per adeguarsi alle norme nazionali nel frattempo introdotte: in data 30 ottobre 2012 con validità fino al 31 dicembre 2013; in data 27 novembre 2013 con validità fino al 31 dicembre 2014; per ultimo, in data 28 Novembre 2014 con validità fino al 31/12/2016, validità poi prorogata di un ulteriore anno - ovvero fino alla sottoscrizione di un nuovo Protocollo - con nota PG n 8345 del 7 Dicembre 2016 a cura della Prefettura di Bologna;

VISTO

- il Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, recante "Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, che all'art. 6, comma 5, ha istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015;

- il Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47, recante "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, che all'art. 1, comma 2, ha incrementato la dotazione del medesimo Fondo per l'anno 2014 di 15,73 milioni di euro;

- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 202 del 14 maggio 2014, recante "Attuazione dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 - Morosità incolpevole.", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2014, con cui è stato ripartito lo stanziamento di 20 milioni di euro, assegnando alla Regione Emilia-Romagna la somma di euro 2.550.052,91;

- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19/03/2015 recante "Riparto delle disponibilità 2015 relativo al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli", registrato alla Corte dei Conti il 05/05/2015 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23/05/2015, con cui è stato ripartito lo stanziamento di € 32.730.000,00 per l'anno 2015, assegnando alla Regione Emilia-Romagna la somma di € 3.890.634,63;

- il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30/03/2016 recante "Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. Riparto annualità 2016 (59,73 milioni).", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25/07/2016, con cui è stato ripartito lo stanziamento di € 59.730.000,00 per l'anno 2016, assegnando alla Regione Emilia-Romagna la somma di € 5.945.946,48;

- la delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1279 del 23 Luglio 2014, recante "FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI (D.L. 102/2013, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. N. 124/2013, ART. 6, COMMA 5). CRITERI E RIPARTIZIONE RISORSE.", con cui sono state ripartite tra i Comuni ad



Prefettura di Bologna

Ufficio Territoriale del Governo

alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87 del 2003 le risorse statali pari complessivamente a euro 4.527.445,32, utilizzando come parametro il numero dei provvedimenti esecutivi di rilascio degli immobili ad uso abitativo emessi dall'autorità giudiziaria per morosità ed altra causa nell'anno 2013;

- la delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1573 del 13 ottobre 2014 recante "FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI. ASSEGNAZIONE E CONCESSIONE A FAVORE DEI COMUNI (D.L. 102/2013, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 124/2013, ART. 6, COMMA 5 - D.M. N. 202 DEL 14.05.2014)." con cui è stata ripartita e assegnata ai Comuni la prima tranche delle risorse statali, ossia i 2.550.052,91 di cui al D.M. n. 202 del 14 maggio 2014, ed in particolare sono stati assegnati complessivamente euro 800.728,03 ai Comuni ad alta tensione abitativa dell'area metropolitana bolognese;

- la delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 2250 del 28 Dicembre 2015 recante "FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI COMUNI (D.L. 102/2013, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 124/2013, ART. 6, COMMA 5 - D.M. N. 202 DEL 14.05.2014). RIPARTIZIONE E CONCESSIONE RISORSE FINANZIARIE A TITOLO DI TRASFERIMENTO PER L'ANNO 2015", con cui è stata ripartita e assegnata ai Comuni ad Alta Tensione Abitativa dell'area metropolitana bolognese per complessivi Euro 1.292.349,88;

- la delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 2221 del 21 Dicembre 2015, recante "COSTITUZIONE DEL FONDO PER L'EMERGENZA ABITATIVA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2015, N. 18, ART. 9 - CONCESSIONE A FAVORE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA DELLE RISORSE FINANZIARIE A TITOLO DI TRASFERIMENTO PER L'ANNO 2015" con la quale sono stati assegnati Euro 200.000 alla Città Metropolitana di Bologna;

- la delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 2079 del 5 Dicembre 2016 recante "FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI (D.L. 102/2013, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 124/2013, ART. 6, COMMA 5 - D.M. N. 202 DEL 14.05.2014). RIPARTIZIONE E CONCESSIONE RISORSE FINANZIARIE A TITOLO DI TRASFERIMENTO PER L'ANNO 2016", con la quale sono individuati, tra l'altro, i Comuni destinatari di tale fondo, corrispondenti a quelli ad Alto Disagio Abitativo dell'area metropolitana di Bologna (Budrio, Castel San Pietro Terme, Crevalcore, Medicina, Molinella, Monte San Pietro, Ozzano dell'Emilia, San Giovanni in Persiceto, San Pietro in Casale, Valsamoggia) e a quelli ad Alta Tensione Abitativa (Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, Castenaso, Granarolo dell'Emilia, Imola, Pianoro, San Lazzaro di Savena, Sasso Marconi, Zola Predosa), oltre a Bologna;

CONSIDERATO CHE

- i Comuni ad alta tensione o disagio abitativo dell'area metropolitana bolognese ritengono opportuno definire, con il presente Protocollo, modalità e procedure omogenee per l'utilizzo delle risorse statali di cui al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli previsto dal D.M. 30 Marzo 2016;

- i Comuni ad Alta Tensione Abitativa, relativamente alle risorse eventualmente residue inerenti i trasferimenti delle annualità precedenti in ordine al c.d. "Decreto morosità incolpevole", condividono l'opportunità di sospendere l'utilizzo di tali fondi, fino a quando il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti non definirà la possibilità di impegnare tali residui in favore della disciplina introdotta dal citato DM 30 Marzo 2016; tale eventuale disposizione non costituirà comunque modifica al presente Protocollo, intendendosi che le risorse residue potranno essere spese automaticamente secondo gli indirizzi qui disciplinati;

Considerato, inoltre, per quanto attiene le risorse regionali:

- che lo stanziamento pari a Euro 200.000,00, provenienti dai fondi destinati all'emergenza abitativa di cui alla deliberazione di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 2221 del 21 Dicembre 2015, destinate dalla Città Metropolitana di Bologna al Protocollo previgente, risultano utilizzate, alla data dell'8 Marzo 2017, per la quota parte di euro 61.981,00;

Ritenuto pertanto opportuno utilizzare le rimanenti risorse regionali, pari a euro 131.019,00, per attivare le misure di sostegno nei Comuni non ad alta tensione o disagio abitativo, in quanto gli stessi non risultano destinatari delle risorse statali relative al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli;



Prefettura di Bologna

Ufficio Territoriale del Governo

Tenuto conto che su tali possibilità le associazioni dei proprietari e le associazioni sindacali degli inquilini firmatarie della presente intesa hanno espresso il loro favorevole parere;

Attesa la condivisione dell'iniziativa manifestata da Regione Emilia-Romagna, Città Metropolitana di Bologna, Comune di Bologna e dagli altri Comuni ad alta tensione abitativa della provincia, ANCI Emilia-Romagna, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, già firmatari del precedente protocollo del 13 luglio 2011 e s.m.i.;

CON IL PRESENTE ACCORDO SI CONVIENE

di aggiornare e modificare il Protocollo del 28 Novembre 2014, anche in ottemperanza a quanto stabilito dal DM 30 Marzo 2016.

Le misure qui previste hanno validità dall'8 marzo 2017 al 31 dicembre 2018. Al termine di questo periodo i soggetti firmatari del Protocollo valuteranno l'opportunità di prevedere l'estensione di queste misure al biennio successivo.

ART. 1 – FINALITA' DEI CONTRIBUTI PER LA MOROSITA' INCOLPEVOLE NEI COMUNI AD ALTA TENSIONE O DISAGIO ABITATIVO

Il Fondo di ciascun Comune ad alta tensione o disagio abitativo, di cui al presente articolo, è costituito dai contributi di cui alla D.G.R. n. 2079/2016. Il Fondo è gestito, secondo criteri di priorità e speditezza, da ciascun Comune ad alta tensione abitativa o ad alto disagio abitativo, per parte propria, ed è destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto in favore di inquilini residenti negli stessi Comuni che, a causa degli effetti della crisi economica, si trovano in una delle condizioni di inadempienza al pagamento del canone di locazione prevista dall'art. 2 del D.M. 30 Marzo 2016.

Tale fondo potrà essere successivamente alimentato con risorse comunali, regionali o statali, senza che ciò comporti una modifica del presente Protocollo.

ART. 2 – FINALITA' DEL FONDO DI SALVAGUARDIA DEI COMUNI NON AD ALTA TENSIONE O DISAGIO ABITATIVO

Il Fondo di cui al presente articolo, costituito con la quota residua dei contributi erogati dalla Regione-Emilia Romagna con D.G.R. n. 2221/2015 destinati al previgente Protocollo e gestiti dalla Città Metropolitana, è destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto in favore di inquilini residenti nei Comuni non ad alta tensione o disagio abitativo, che, a causa degli effetti della crisi economica, si trovano in una delle condizioni di inadempienza al pagamento del canone di locazione prevista dall'art. 2 del D.M. 30 Marzo 2016.

Tale fondo potrà essere successivamente alimentato con risorse comunali, regionali o statali, senza che ciò comporti una modifica del presente Protocollo.

ART. 3 - BENEFICIARI

Possono richiedere l'accesso alle misure di questo Protocollo gli inquilini quando ricorrono i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del D.M. 30 Marzo 2016, in particolare:

- possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell'U.E., ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione Europea, possesso di un regolare titolo di soggiorno;
- contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, ad esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;
- pendenza di un procedimento di intimazione di sfratto per morosità per il quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida ovvero procedimenti per cui è intervenuta la convalida ma per i quali non c'è stata ancora l'esecuzione;
- importo massimo di morosità non superiore ad € 10.000 per immobili situati nei comuni ad alta tensione o disagio abitativo e € 7.000 per tutti gli altri immobili;
- residenza nell'immobile oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
- possesso documentato di una situazione soggettiva - tra quelle qui di seguito elencate a titolo esemplificativo ma non esaustivo - per cui il nucleo familiare residente nell'immobile, a seguito di un evento intervenuto a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di locazione dell'immobile oggetto di procedura di sfratto, ha subito una diminuzione della capacità reddituale che ha portato ad una conseguente situazione di inadempienza all'obbligo di pagamento del canone



Prefettura di Bologna

Ufficio Territoriale del Governo

di locazione, tra cui per esempio: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;

- possesso di un reddito attuale I.S.E. non superiore a € 35.000,00, o valore I.S.E.E. non superiore ad € 26.000,00;
- l'inquilino, ovvero un componente del nucleo familiare, non deve risultare titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

La priorità nella concessione dei contributi previsti ai successivi articoli è a favore di inquilini che, trovandosi nelle condizioni qui disciplinate, fanno parte di un nucleo all'interno del quale almeno un componente sia: ultrasettantenne, ovvero minore, ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

ART. 4 – AMMONTARE DEL CONTRIBUTO PER I PROCEDIMENTI NON ANCORA CONVALIDATI

In pendenza di un procedimento di intimazione di sfratto per morosità per il quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida, la morosità complessiva, come accertata in sede giudiziale, è aumentata nella misura del 10% in considerazione delle spese legali sostenute e forfettariamente considerate.

La morosità così determinata è coperta al 100% da un contributo a fondo perduto che in ogni caso non può essere superiore ad € 8.000 per gli immobili ubicati nei Comuni ad alta tensione o disagio abitativo ed € 4.000 per gli altri immobili.

L'erogazione di tale contributo è subordinata alle condizioni che:

- alla data di richiesta di accesso al contributo del presente articolo permangano almeno due anni residui dalla conclusione del contratto di locazione e, qualora tale periodo sia stato superato, alla stipula di un nuovo contratto di locazione per lo stesso immobile, a canone concordato ex L. 431/98 art. 2 comma 3; in quest'ultimo caso, solo nei comuni ad Alta tensione o Disagio abitativo, trovano applicazione anche i dispositivi contenuti nel successivo Art. 7 del presente Protocollo relativamente alla contributo per il pagamento dei canoni futuri, comunque nel limite di Euro 12.000 complessivi;
- l'inquilino non abbia già beneficiato delle misure di cui al presente Protocollo; nei casi in cui l'inquilino risulti invece già beneficiario di tali misure, per eventi occorsi precedentemente, è necessario che l'ammontare complessivo dei contributi ricevuti (compreso quello in discorso) non ecceda Euro 12.000 per i residenti nei Comuni ad alta tensione o disagio abitativo, ed Euro 4.000 per i residenti negli altri Comuni.

Ai sensi del successivo art. 5, l'Accordo sottoscritto dalle parti – che a tal fine potranno avvalersi della consulenza delle rispettive associazioni ed organizzazioni di categoria – dovrà essere depositato dinanzi al Giudice competente alla trattazione della controversia per la convalida dello sfratto o per il rilascio dell'immobile.

Il Giudice, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti, concede un termine, a conclusione del quale, verificato che siano soddisfatte tutte le condizioni previste nell'accordo, dichiarerà cessata la materia del contendere ovvero l'estinzione del giudizio.

L'erogazione del contributo al legittimo beneficiario, da parte dell'Amministrazione competente, avverrà secondo criteri di speditezza e comunque entro 30 giorni dal ricevimento di tutti gli atti necessari a perfezionare il procedimento.

ART. 5 – CONDIZIONI PER L'ACCESSO

I beneficiari delle misure previste all'art. 4 del presente protocollo, in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 3, dovranno sottoscrivere un accordo contenente, a pena di inammissibilità: l'accettazione del proprietario dell'immobile alla rideterminazione delle somme dovute secondo i criteri di calcolo di cui all'art. 4. Il proprietario da parte sua si impegna a rinunciare agli atti della procedura di convalida di sfratto, nell'ipotesi di cui all'art. 4, o di esecuzione promossa in danno dell'inquilino, nell'ipotesi di cui all'art. 6.

ART. 6 – MISURE PER IL DIFFERIMENTO DELL'ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RILASCIO DELL'IMMOBILE NEI COMUNI AD ALTA TENSIONE O DISAGIO ABITATIVO



Prefettura di Bologna

Ufficio Territoriale del Governo

In coerenza con le previsioni di cui all'art. 5, lett. b), D.M. 30 Marzo 2016 nei soli comuni ad alta tensione o disagio abitativo, ove concorrano le seguenti condizioni:

- a) provvedimento di convalida con fissazione del termine per il rilascio già scaduto;
- b) possesso in capo al conduttore eseguito dei requisiti di cui all'art. 3 del presente protocollo;
- c) accordo scritto tra le parti per il differimento dell'esecuzione;

il proprietario procedente potrà richiedere, una sola volta, al Comune nel quale è ubicato l'alloggio, allegando l'accordo di cui al precedente punto c), il riconoscimento di un contributo a fondo perduto – a parziale estinzione dei crediti del richiedente – in misura pari a:

1. n. 6 mensilità del canone indicato nel contratto scritto e registrato, in caso di rinvio per 6 mesi, comunque nella misura massima di € 4.000,00;
2. n. 12 mensilità del canone indicato nel contratto scritto e registrato, in caso di rinvio per 12 mesi, comunque nella misura massima di € 6.000,00;

Una volta riconosciuta l'ammissibilità al contributo, lo stesso verrà erogato mediante rate trimestrali posticipate, previa richiesta del proprietario eseguito, che attesti di volta in volta la perdurante occupazione dell'alloggio.

Il Comune, verificate le domande di contributo, provvederà a trasmetterne copia alla Prefettura ed all'UNEP.

L'erogazione del contributo al legittimo beneficiario, da parte dell'Amministrazione competente, avverrà secondo criteri di speditezza, comunque entro 30 giorni dal ricevimento di tutti gli atti necessari a perfezionare il procedimento.

ART. 7 – MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO PER LA RICERCA DI UNA SOLUZIONE ABITATIVA ALTERNATIVA NEI COMUNI AD ALTA TENSIONE O DISAGIO ABITATIVO

In coerenza con le previsioni di cui all'art. 5, lett. c) e d), D.M. 30 Marzo 2016, l'inquilino in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, nei confronti del quale lo sfratto sia già stato convalidato, ma non ancora eseguito, che abbia sottoscritto un contratto di locazione per un nuovo alloggio, potrà richiedere un contributo a fondo perduto utile a corrispondere per intero il deposito cauzionale relativo al nuovo contratto di locazione nonché un numero di mensilità del nuovo canone, tale per cui la somma dei due contributi (caparra e mensilità) non ecceda Euro 12.000,00.

Tali contributi verranno erogati direttamente al nuovo locatore alle seguenti condizioni e nei seguenti termini:

- l'inquilino non abbia già beneficiato delle misure di cui al presente Protocollo; nei casi in cui l'inquilino risulti invece già beneficiario di tali misure, per eventi occorsi precedentemente, è necessario che l'ammontare complessivo dei contributi ricevuti (compreso quello in discorso) non ecceda Euro 12.000;
- sia previsto un nuovo contratto di locazione a canone concordato ex L. 431/98 regolarmente registrato;
- il deposito cauzionale e le mensilità da corrispondere a titolo di canone di locazione siano interamente esplicitate nel nuovo contratto di locazione;
- lo spontaneo rilascio dell'immobile avvenga a data certa concordata con la proprietà;
- il contributo inerente il deposito cauzionale e la prima mensilità verranno erogate in un'unica soluzione all'avvenuto rilascio dell'immobile oggetto di provvedimento di sfratto, sulla base di un verbale di restituzione a cura del locatore intimante;
- il contributo inerente i canoni di locazione futuri verrà erogato mediante rate trimestrali posticipate, previa richiesta del locatore, che attesti di volta in volta la perdurante occupazione dell'alloggio.
- L'erogazione al legittimo beneficiario dei sopracitati contributi, da parte dell'Amministrazione competente, avverrà secondo criteri di speditezza, comunque entro 30 giorni dal ricevimento di tutti gli atti necessari a perfezionare il procedimento.

ART. 8 – MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO PER LA RICERCA DI UNA SOLUZIONE ABITATIVA ALTERNATIVA NEI COMUNI NON AD ALTA TENSIONE O DISAGIO ABITATIVO

Per tutti i comuni non ad alta tensione o disagio abitativo, l'inquilino in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, nei confronti del quale lo sfratto sia già stato convalidato, ma non ancora eseguito, che abbia trovato un nuovo alloggio, potrà richiedere un contributo a fondo perduto utile a corrispondere per intero il deposito cauzionale necessario alla stipula del nuovo contratto di locazione, purché sia previsto un canone sostenibile rispetto alla capacità economica del conduttore e purché detto deposito cauzionale sia interamente esplicitato nel nuovo contratto di locazione. Detto contributo verrà erogato all'avvenuto rilascio dell'immobile oggetto di provvedimento di sfratto.

ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI

Presso la Città Metropolitana di Bologna è istituito un tavolo tecnico per l'elaborazione e la diffusione delle procedure operative in applicazione delle misure e degli indirizzi contenuti in questo Protocollo, ivi compresa la condivisione, tra



Prefettura di Bologna

Ufficio Territoriale del Governo

le Amministrazioni coinvolte, delle informazioni necessarie a monitorare i limiti delle somme erogabili a ciascun beneficiario nei casi di reiterazione dell'accesso alle misure del Protocollo.

Ai sensi dell'art. 6, D.M. 30 Marzo 2016 ciascun Comune ad alta tensione o disagio abitativo provvederà ad inviare apposito elenco dei beneficiari delle misure di questo Protocollo alla Prefettura di Bologna per le valutazioni funzionali all'adozione delle misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.

La concessione dei contributi di cui al presente Protocollo lascia salve le eventuali ulteriori forme di sostegno economico di cui dovessero usufruire gli interessati.

ART. 10 – RENDICONTAZIONE ECONOMICA-FINANZIARIA E MONITORAGGIO DELLE RISORSE

La rendicontazione delle risorse regionali verrà effettuata dalla Città Metropolitana di Bologna con riferimento alla data del 31 dicembre 2018 o in una data precedente, qualora siano interamente utilizzate in data antecedente rispetto alla scadenza del presente Protocollo.

L'attività di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse statali di cui al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli verrà effettuata dalla Regione Emilia-Romagna secondo le specifiche che verranno definite, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 30 Marzo 2016, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 11 – TRASPARENZA E MONITORAGGIO DELL'EFFICACIA

In ordine alla necessità di misurare periodicamente l'efficacia delle disposizioni qui contenute, anche allo scopo di valutare eventuali correttivi per il futuro, la Prefettura di Bologna, avvalendosi degli uffici competenti e in collaborazione con i soggetti firmatari di questo Protocollo, elabora - con cadenza annuale - un report di sintesi contenente un'analisi e una valutazione degli elementi principali concernenti i provvedimenti di rilascio per morosità, nonché una sintesi interpretativa dell'impatto delle misure qui previste. Tale report verrà reso pubblico con le modalità ritenute più opportune.

Bologna, 8 marzo 2017

Prefettura di Bologna
Prefetto Ennio Mario Sodano

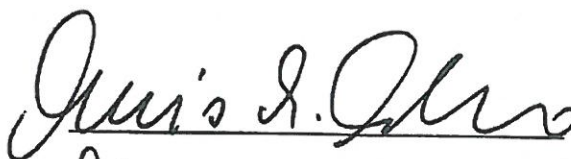
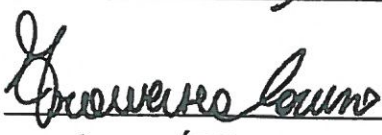
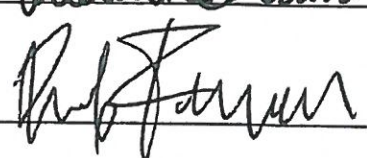
Tribunale Ordinario di Bologna
Presidente Francesco Caruso

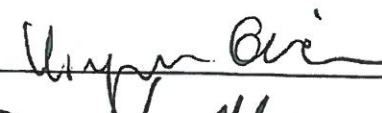
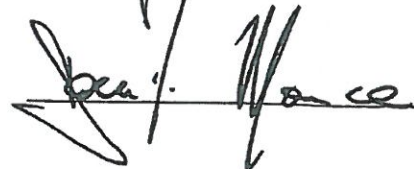
Regione Emilia-Romagna
Direttore Gen. Territorio-Ambiente Paolo Ferrecchi

Città Metropolitana di Bologna
Consigliere Luca Lelli

Comune di Bologna
Assessore Politiche Abitative Virginia Gieri

Nuovo Circondario Imolese
Presidente Daniele Manca



Prefettura di Bologna

Ufficio Territoriale del Governo

(Comuni Alta Tensione Abitativa)

Anzola dell'Emilia
Vice Sindaco Loris Marchesini

Calderara di Reno
Assessore Giampiero Falzone

Casalecchio di Reno
Sindaco Massimo Bosso

Castel Maggiore
Vice Sindaco Francesco Baldacci

Castenaso
Assessore al Welfare Benedetta Renzi

Granarolo dell'Emilia
Sindaco Daniela Lo Conte

Comune di Imola
Sindaco Daniele Manca

Unione dei Comuni Savena-Idice
(Pianoro Monterenzio Monghidoro Loiano)
Delegato Luca Lelli

San Lazzaro di Savena
Assessore Servizi Sociali Claudia D'Eramo

Sasso Marconi
Ass. CARLA MASTRASCALA

Zola Predosa
Assessore Politiche Sociali Daniela Occhiali

(Comuni Alto Disagio Abitativo)

Budrio
SINDACO ANTONIO PIERINI

Castel San Pietro Terme
Presidente Circondario Daniele Manca

Crevalcore
Assessore Territorio Marco Martelli

Medicina
Presidente Circondario D. MANCA

Loris Marchesini
Giampiero Falzone

Massimo Bosso
Francesco Baldacci

Benedetta Renzi

Daniela Lo Conte

Daniele Manca

Luca Lelli

Claudia D'Eramo

Carla Mastrascala

Daniela Occhiali

Antonio Pierini
Daniele Manca

Marco Martelli

D. Manca



Prefettura di Bologna

Ufficio Territoriale del Governo

Molinella
Dir. Area Servizi Sociali Marco Tullini

Marco Tullini

Monte San Pietro
Assessore Politiche Sociali Ivano Cavalieri

Ivano Cavalieri

Ozzano dell'Emilia
Sindaco Luca Lelli

Luca Lelli

San Giovanni Persiceto
Vice Sindaco Valentina Cerchiari

Valentina Cerchiari

San Pietro in Casale
Sindaco Claudio Pezzoli

Claudio Pezzoli

Valsamoggia
Assessore Angela Di Pilato

Angela Di Pilato

ANCI Emilia-Romagna
Presidente Daniele Manca

Daniele Manca

Ordine degli Avvocati di Bologna
Avv. Saverio Luppino

Saverio Luppino

CGIL
MAURO COLOMBARINI

Mauro Colombarini

CISL
ALBERTO SCHIACCIAGLIA

Alberto Schiacciaglia

UIL
BRAGHETTA ALBERTO

Braghetta Alberto

ACER
Alessandro Alberani

Alessandro Alberani

SICET
Giovanni Deluca

Giovanni Deluca

SUNIA
Mauro Colombarini

Mauro Colombarini

CONIA
TIZIANO MARANOTTA

Tiziano Maranotta

UNIAT
BRAGHETTA ALBERTO

Braghetta Alberto

APPC - ASCOM
Mario Burgioni

Mario Burgioni

DEBORA LOLL

Debora Loll



Prefettura di Bologna

Ufficio Territoriale del Governo

AIPI

TONINO VERONESI

ASPPI

PIERINELLI DAVID

CONFABITARE

Alberto Zanni

UPPI

Claudio Contini

UNIONCASA

Gaetana Tola

